

ATT. CE. 35 del 12-02-20

COMUNE DI CARINI

Arg. 819 del

30-03-20

14-04-20



**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE**



Stampa circolare del Comune di Carini con una firma manoscritta.

Art. 1
Finalità e fonte normativa

1. Il presente Regolamento mira a creare uno strumento di sostegno al contrasto dell'evasione/elusione dei tributi locali. Esso trae spunto dalle disposizioni previste dall'articolo 15 ter, della Legge 28 giugno 2019, n. 58 "*Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*"

Art. 2
**Verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali
in sede di avvio attività economiche**

1. Il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica positiva della regolarità del pagamento dei tributi locali. Analoga verifica deve essere effettuata a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate.
2. Il soggetto che richiede il rilascio o il rinnovo di una licenza, autorizzazione o concessione, o invia una SCIA inerente l'avvio di una qualsiasi attività commerciale o produttiva deve allegare alla richiesta o alla SCIA una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante "*l'inesistenza a proprio carico di debiti per tributi locali certi, liquidi ed esigibili, maturati e scaduti*". Detta dichiarazione consente, in presenza degli altri requisiti previste dalle vigenti norme, l'avvio dell'attività.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà tempestivamente trasmessa a cura del Funzionario competente al Servizio Tributi il quale dovrà verificarne la corrispondenza al vero, entro 30 giorni dalla sua ricezione, trasmettendo entro il medesimo termine all'Ufficio richiedente, apposita attestazione di verifica resa nella forma: "**SOGGETTO REGOLARE**" ovvero "**SOGGETTO IRREGOLARE**".
4. Il riscontro dell'esistenza di debiti per tributi locali, maturati e scaduti alla data di sottoscrizione della dichiarazione di regolarità di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, determinerà il diniego del rilascio della licenza, autorizzazione, o atto equivalente. Nel caso di attività soggetto a SCIA dovrà essere emesso il provvedimento di annullamento/revoca della medesima, nelle forme previste dalla Legge regionale n. 7/19, e disposta chiusura dell'attività.



Art.3
**Permanenza in esercizio delle attività economiche
morse in ordine ai tributi locali**


1. La permanenza in esercizio delle attività economiche non in regola con il pagamento dei tributi locali è consentita a condizione che si provveda alla estinzione immediata, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla formale contestazione dello stato di morosità, del debito tributario complessivo maturato e scaduto (per IMU, TASI, TARI/TARES/TARSU, TOSAP e/o imposta pubblicità), comprensivo di sanzioni e interessi.

In subordine, il soggetto non in regola con il pagamento dei tributi locali, potrà aderire ad un piano di rateizzazione per l'estinzione dell'intero debito tributario pregresso, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 29/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano unicamente ai debiti tributari maturati e scaduti, anche se non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva. Dette disposizioni non riguardano gli eventuali debiti per i quali sia stata attivata una procedura di mediazione tributaria e/o sia pendente un contenzioso tributario, o che comunque, alla data della verifica, non risultino certi, liquidi ed esigibili.
3. La verifica della regolarità della posizione in ordine al pagamento dei tributi locali da parte delle attività economiche esistenti sul territorio comunale è demandata alla Polizia Municipale, alla quale l'Ufficio Tributi e l'Ufficio attività produttive sono tenuti a prestare la massima collaborazione.
4. Il soggetto competente ad adottare il provvedimento di cessazione dell'attività, è il funzionario responsabile dell'Ufficio attività produttive il quale, a tal fine, ricevuta la specifica informativa da parte della Polizia Municipale, agisce secondo la disciplina prevista dalla Legge regionale n. 7/19 sul procedimento amministrativo.

Art.3 – bis

1. La verifica di cui agli articoli 2 e 3 riguarderà esclusivamente il soggetto giuridico che esercita o che richiede di esercitare l'attività e deve essere riferita a qualunque attività d'impresa dallo stesso esercitata o da porre in essere.



Art.4
Disposizioni antielusive

1. Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi locali non potranno essere cedute o trasferite a terzi, anche a titolo non oneroso, né proseguite a nome di una persona fisica o giuridica diversa dall'attuale, se non previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali.

Art.5
Disposizioni transitorie

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Funzionario responsabile delle attività produttive dovrà darne la massima diffusione, dandovi la massima evidenza sul sito istituzionale del Comune, inviandone copia alle associazioni di categoria e con ogni altra iniziativa che riterrà utile o opportuna.
2. Le verifiche sul territorio previste dall'articolo 2 saranno avviate decorsi i trenta giorni di cui al comma precedente.

COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

che il predetto atto Procl. n° 819

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune

dal 30.03.2020 al 14.04.2020

Carini li 23.04.2020

Il Messo Comunale

~~IL COLLABORATORE MESSO~~
Sig. Badalamenti Francesco

Il Segretario Comunale

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~
D.ssa Sofia Acquado